

**R** review



# TeamSystem Review

| n. 285

In collaborazione con  
 Euroconference

 TeamSystem

# La soluzione per la Collaboration tra Studio e Clienti



TeamSystem Digital Box è l'**applicazione in Cloud**, integrata con il sistema gestionale TeamSystem e accessibile da web e app mobile, che permette al Professionista di **lavorare in modo smart e veloce, condividendo con semplicità, in totale sicurezza e in tempo reale documenti e informazioni** con i propri clienti.

Grazie alla Digital Box i clienti dello studio possono:

- Accedere e caricare i propri documenti in uno spazio sicuro e organizzato
- Firmare in totale sicurezza i documenti direttamente dallo smartphone con un semplice click
- Rimanere sempre aggiornati sulle scadenze fiscali, scaricare l'F24 e registrare l'avvenuto pagamento
- Avere sempre sotto controllo, direttamente da smartphone, una serie di indicatori sull'andamento della propria azienda.

Per maggiori informazioni:

[www.teamsystem.com/teamsystem-digital-box](http://www.teamsystem.com/teamsystem-digital-box)

## **Schede operative**

Le novità del Decreto di Agosto	<b>2</b>
<i>Super bonus</i> 110%: le criticità sul tappeto	<b>17</b>
Fallimento dell'appaltatore di opera pubblica e trattamento del credito vantato dal subappaltatore	<b>22</b>

## **Scadenzario**

Scadenze del mese di ottobre	<b>27</b>
------------------------------	-----------

## Le novità del Decreto di Agosto

**I**l D.L. 104/2020 rubricato "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica", ribattezzato Decreto di Agosto, quinto intervento del Governo quale risposta al perdurare della crisi da Covid-19, è stato pubblicato sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, e deve essere letto in connessione con l'errata corrige successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 17 agosto 2020.

Di seguito si offre un quadro sintetico delle principali novità di interesse, rimandando, per gli approfondimenti, all'articolo presente nel presente numero e nei successivi.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p><b>Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga</b></p> <p>L'articolo 1, D.L. 104/2020, modifica in modo strutturale l'impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa), in primo luogo rideterminando il numero massimo di settimane richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 per un ammontare di 18 settimane complessive, distinte in 2 segmenti di 9 settimane e, azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020, ai sensi della precedente disciplina dettata dai D.L. 18/2020 (convertito dalla L. 27/2020), e 34/2020 (convertito dalla L. 77/2020).</p> <p>Restano da conteggiare nelle 18 settimane, in particolare alle prime 9, previste dalla norma in commento i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.</p> <p>Come detto, le 18 settimane sono distinte in 2 segmenti: le seconde ulteriori 9 settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, decorso il periodo autorizzato.</p> <p>Le ulteriori 9 settimane risultano essere soggette a un contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;</li><li>b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.</li></ul> <p>Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.</p> <p>Ai fini dell'accesso alle ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato che determina l'esonero, ovvero l'aliquota del contributo addizionale: in mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.</p> <p>Le domande di accesso ai trattamenti previsti dal D.L. 104/2018 devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa: in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente Decreto.</p>

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione: in sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Al comma 10 si prevede, ulteriormente, che i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 siano differiti al 30 settembre 2020.

#### **Fondi di solidarietà bilaterali**

L'articolo 1, comma 7, D.L. 104/2020, prevede espressamente che i Fondi di solidarietà previsti dall'articolo 27, D.Lgs. 148/2015 (Fsba e agenzie di somministrazione) garantiscano l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità previste dall'articolo 1, D.L. 104/2020. Nello stesso comma si procede con il rifinanziamento per un importo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Mef.

#### **Cisoa**

Il trattamento di Cisoa, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8, L. 457/1972, per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020: i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati ai 50 giorni. Anche la domanda di Cisoa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente Decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, D.L. 18/2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8, L. 457/1972.

Viene, inoltre, previsto il differimento dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, scaduti al 31 luglio 2020, al 31 agosto 2020.

Articolo 2

#### **Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti**

All'articolo 22, D.L. 18/2020, viene inserito il nuovo comma 1-bis, prevedendo che i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, limitatamente a un periodo massimo complessivo di 9 settimane.

Le domande di cassa integrazione in deroga dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'Inps, secondo le modalità indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande già presentate alle Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di 9 settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle Regioni di cui al comma 8-quater (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), le Regioni potranno autorizzare periodi fino a 13 settimane, nei limiti delle risorse ivi previste.

	<p>La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Le Federazioni sportive e l'Inps, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini istituzionali, riguardo all'individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro e ai periodi e importi di Cig in deroga.</p> <p>Viene abrogato il comma 7, articolo 98, D.L. 34/2020.</p>
Articolo 3	<p><b>Esonero versamento contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione</b></p> <p>In via eccezionale viene previsto che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga e che, nei mesi di maggio e giugno 2020 abbiano già fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 19 - 22-<i>quinquies</i>, D.L. 18/2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>L'esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.</p> <p>In caso di fruizione dell'esonero, si applicano i divieti previsti dall'articolo 14 e, nel caso di mancato rispetto, viene revocato l'esonero contributivo con effetto retroattiva e impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ex articolo 1.</p> <p>L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p> <p>L'efficacia dell'esonero è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue, all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
Articolo 4	<p><b>Fondo nuove competenze</b></p> <p>Viene modificata la regolamentazione del Fondo nuove competenze, attraverso il quale la contrattazione collettiva aziendale o territoriale può realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Viene inoltre estesa l'operatività del Fondo al 2021 (attualmente non è ancora operativo).</p>
Articolo 5	<p><b>Proroga NASpI e DIS-COLL</b></p> <p>Le prestazioni previste NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza, purché il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/2020, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98, D.L. 34/2020. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle prestazioni di cui all'articolo 92, D.L. 34/2020, cioè coloro a cui è stato prorogato, di 2 mesi, le prestazioni in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.</p>
Articolo 6	<p><b>Esonero versamento contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato</b></p> <p>Fino al 31 dicembre 2020, con esclusione del settore agricolo, in caso di assunzione a decorrere dal 16 agosto 2020, di lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021, e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.</p>

	<p>L'esonero non si applica per i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti alla nuova assunzione.</p> <p>L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15 agosto 2020, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p>
Articolo 7	<p><b>Esonero versamento contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali</b></p> <p>L'esonero contributivo di cui all'articolo 6 è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.</p> <p>L'esonero si applica anche nei casi di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, successivi al 15 agosto 2020.</p> <p>L'efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfu, all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
Articolo 8	<p><b>Proroga o rinnovo dei contratti a termine</b></p> <p>In merito ai contratti a tempo determinato, modificando quanto in precedenza previsto dall'articolo 93, D.L. 34/2020, viene prevista la possibilità, in deroga all'articolo 21, D.Lgs. 81/2015 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali di cui all'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.</p> <p>Inoltre, viene abrogato il comma 1-bis, articolo 93, D.L. 34/2020, disposizione che prevedeva una proroga automatica per i contratti a termine e di apprendistato oggetto di sospensioni per ammortizzatori Covid-19.</p>
Articolo 9	<p><b>Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo</b></p> <p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, al 15 agosto 2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.</p> <p>La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, al 15 agosto 2020.</p> <p>Viene prevista un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:</p> <p>a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;</p> <p>b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli 13 – 18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;</p> <p>c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere al 15 agosto 2020. Per tali contratti, devono essere già iscritti al 17 marzo 2020 alla Gestione separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;</p>

	<p>d) incaricati alle vendite a domicilio ex articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata Inps al 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>I soggetti di cui alle lettere da a) a d), alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:</p> <p>a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015; o</p> <p>b) titolari di pensione.</p> <p>Viene prevista un'indennità onnicomprensiva anche per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, D.L. 18/2020, di importo pari a 1.000 euro.</p> <p>Viene introdotta un'indennità onnicomprensiva di importo pari sempre a 1.000 euro anche per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.</p> <p>Sempre un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:</p> <p>a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;</p> <p>b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;</p> <p>c) assenza di titolarità, al 15 agosto 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.</p> <p>Le suddette indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44, D.L. 18/2020, mentre sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.</p> <p>Le suddette indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
Articolo 10	<p><b>Indennità lavoratori marittimi</b></p> <p>Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2, L. 856/1986, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.</p> <p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
Articolo 12	<p><b>Lavoratori sportivi</b></p> <p>Per il mese di giugno 2020, è erogata dalla società Sport e Salute Spa, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, esclusa dalla formazione del reddito, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (Coni), il Comitato Italiano Paralimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (Coni) e dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip), le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.</p>

Articolo 13	<p><b>Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza</b></p> <p>Viene prevista anche per il mese di maggio 2020, ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 78, D.L. 34/2020, l'indennità di ultima istanza per i soggetti già beneficiari in via automatica e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di 1.000 euro. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di ultima istanza, ai fini del riconoscimento si applicano le disposizioni di cui al medesimo Decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020. Le domande per l'accesso all'indennità per i liberi professionisti devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Salvo quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, D.L. 18/2020.</p>
Articolo 14	<p><b>Proroga in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo</b></p> <p>Viene prorogato il divieto di licenziamento, con decorrenza 15 agosto 2020, rimodulandone la portata.</p> <p>Innanzitutto si prevede che per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 D.L. 104/2020 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.</p> <p>Nello stesso modo, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.</p> <p>Sono escluse dal divieto di licenziamento le ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1, D.Lgs. 22/2015 (NASpI). Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.</p> <p>Viene confermata la possibilità di revoca del licenziamento: il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, L. 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-<i>quinquies</i>, D.L. 18/2020, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.</p>
Articolo 15	<p><b>Trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati</b></p> <p>Con effetto dal 20 luglio 2020, al fine di recepire gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n. 152/2020, mediante modifica dell'articolo 38, comma 4, L. 448/2001, si prevede che gli invalidi civili totali, titolari della relativa pensione o di quella di inabilità, abbiano diritto alla elevazione dell'assegno fino a 651,51 euro a partire da 18 anni di età, e non da 65 anni.</p>

<p>Articolo 16</p>	<p><b>Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario Covid-19 da parte dei Fondi di cui all'articolo 27, D.Lgs. 148/2015</b> Viene aumentata la copertura finanziaria, da 1.100 milioni di euro a 1.600 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
<p>Articolo 19</p>	<p><b>Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse</b> I datori di lavoro che abbiano sospeso l'attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza Covid-19, prima della data di entrata in vigore del presente Decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22-<i>quinquies</i>, D.L. 18/2020 con specifica causale «Covid-19 - Obbligo permanenza domiciliare». Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità, fino a un massimo complessive di 4 settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia. Le domande sono trasmesse esclusivamente all'Inps, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse domande è allegata l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Tali trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020: raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande.</p>
<p>Articolo 27</p>	<p><b>Decontribuzione Mezzogiorno</b> Con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro è situata in Regioni che nel 2018 presentavano un Pil pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Inail. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione Europea. Con D.P.C.M., su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Mef e con il Ministro per gli affari europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati le modalità e il riferimento a indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.</p>
<p>Articolo 58</p>	<p><b>Fondo per la filiera della ristorazione</b> Viene introdotto un contributo a fondo perduto per le imprese, in attività al 15 agosto 2020, con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche Dop e Igp. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Limitatamente ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti.</p>

	<p>Il contributo è erogato mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- anticipo del 90% all'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011;</li><li>- saldo a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, da effettuarsi con modalità tracciabile.</li></ul> <p>L'erogazione è effettuata nel rispetto degli aiuti <i>de minimis</i>, non rileva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ai fini delle imposte dirette;</li><li>- del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;</li><li>- ai fini Irap ed è alternativo al contributo ex articolo 59.</li></ul> <p>Con decreto Mipaaf, di concerto con il Mef, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 15 agosto 2020, sono stabiliti criteri, modalità e ammontare del contributo.</p> <p>Poiché per l'accesso ai benefici è necessario registrarsi all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata «<i>piattaforma della ristorazione</i>», ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale, il Mipaaf può stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici che risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano <i>Identity Provider</i> e che abbiano la qualifica di <i>Certification Authority</i> accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento.</p> <p>L'acconto del contributo sarà erogato dal concessionario convenzionato. L'acquisto dei prodotti è certificato dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti richiesti utilizzando la piattaforma della ristorazione ovvero recandosi presso gli uffici del concessionario convenzionato, all'esito della verifica il concessionario convenzionato provvederà ad emettere nelle medesime modalità i bonifici a saldo del contributo.</p> <p>Il Mipaaf anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), provvede alle verifiche concernenti i contributi erogati. Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. All'irrogazione della sanzione provvede l'ICQRF. Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza possibilità di compensazione con crediti entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto emesso dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo.</p> <p>Nel caso in cui l'attività d'impresa cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero dell'indebito contributo è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.</p> <p>Per l'anno 2020, il limite di spesa per il contributo ammonta a 600 milioni di euro.</p>
Articolo 59	<p><b>Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici</b></p> <p>Viene introdotto un contributo, alternativo a quello previsto per la filiera della ristorazione, per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle P.A. competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:</p>

	<p>a) per i Comuni capoluogo di Provincia, almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;</p> <p>b) per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.</p> <p>Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei Comuni.</p> <p>L'ammontare del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019:</p> <p>a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente 2019;</p> <p>b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019;</p> <p>c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019.</p> <p>Vengono previsti degli importi minimi individuati in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1.000 euro per le persone fisiche; e</li><li>- 2.000 euro per gli altri soggetti.</li></ul> <p>Tale misura minima è riconosciuta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei Comuni come sopra individuati.</p> <p>La misura massima del contributo è individuata in 150.000 euro.</p> <p>Per effetto del rimando alle disposizioni di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il contributo non concorre ai fini reddituali, dell'Irap e non rileva ai fini del calcolo di cui agli 61 e 109, comma 5, Tuir;</li><li>- si applicano le disposizioni ivi previste ai fini dell'accesso e delle verifiche.</li></ul>
Articolo 60	<p><b>Rifinanziamento sostegno alle imprese</b></p> <p>Vengono rifinanziate e seguenti misure a supporto delle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- c.d. nuova Sabatini (articolo 2, D.L. 69/2013) per 64 milioni di euro per l'anno 2020;</li><li>- concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi a essi complementari con particolare riferimento al Mezzogiorno (articolo 43, D.L. 112/2008) per 500 milioni di euro per l'anno 2020;</li><li>- fondo per il salvataggio di imprese che detengono marchi storici (articolo 43, D.L. 34/2020) per ulteriori 200 milioni (complessivi 300) per l'anno 2020. La misura viene estesa anche alle imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. Con il nuovo comma 2-bis, viene previsto che in caso di autorizzazione della proroga di 6 mesi della cassa integrazione di cui all'articolo 44, D.L. 109/2018, il fondo opera per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla proroga medesima e indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata. In tali casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga della cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attività produttiva;</li><li>- i contributi in forma di <i>voucher</i> per sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle pmi, per 50 milioni di euro per l'anno 2021;</li><li>- il fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, D.L. 83/2012, con il fine di sostenere la nascita e dello sviluppo delle società cooperative ex decreto Mise 4 dicembre 2014, per 10 milioni di euro per l'anno 2020;</li><li>- il fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, L. 160/2019, a sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, § 3, lettera b), Tfu, per 950 milioni di euro per l'anno 2021.</li></ul>

Articolo 62	<p><b>Aiuti pmi in deroga alla disciplina comunitaria</b></p> <p>Viene introdotto il nuovo comma 1-<i>bis</i>, all'articolo 61, D.L. 34/2020, prevedendo che gli aiuti possono essere concessi anche alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, a condizione che:</p> <p>a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, o</p> <p>b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; o</p> <p>c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.</p>
Articolo 63 e articolo 80, comma 6	<p><b>Bonus 110%</b></p> <p>Introducendo il nuovo comma 9-<i>bis</i> nell'articolo 119, D.L. 34/2020, viene previsto che ai fini della fruizione del <i>bonus</i>, le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio.</p> <p>Viene, inoltre, modificato il comma 15-<i>bis</i>, prevedendo la fruibilità del credito per gli interventi su immobili appartenenti alla categoria catastale A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici se aperti al pubblico).</p>
Articolo 64, comma 3	<p><b>Fondo centrale di Garanzia</b></p> <p>Viene modificato l'articolo 13, comma 12-<i>bis</i>, D.L. 23/2020, viene esteso l'accesso al Fondo centrale di garanzia a tutti gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.</p>
Articolo 65	<p><b>Proroga moratoria pmi</b></p> <p>Vengono prorogati al 31 gennaio 2021 rispetto all'originario 30 settembre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure di sostegno alle mi previste dall'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8, D.L. 18/2020</li> <li>- la sospensione delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, nonché ai Sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria, prevista dall'articolo 37-<i>bis</i>, D.L. 23/2020.</li> </ul> <p>Per le imprese già ammesse al 15 agosto 2020 alle misure di sostegno ex articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.</p> <p>Le imprese che, al 15 agosto 2020, hanno esposizioni non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui all'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020. possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>Il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive previste dal comma 8 dell'articolo 56, D.L. 18/2020, tiene conto delle modifiche dei termini introdotte.</p> <p>Infine, si prevede che entro 30 giorni decorrenti dal 15 agosto 2020, è possibile integrare le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996.</p>
Articolo 68	<p><b>Modifiche alla disciplina dei PIR</b></p> <p>Viene modificato l'articolo 1, comma 101, L. 232/2016, innalzando da 150.000 a 300.000 il limite annuo di investimento che può essere effettuato in un PIR alternativo; rimane invece sempre pari a 1.500.000 di euro il limite complessivo.</p>
Articolo 71	<p><b>Assemblee societarie</b></p> <p>Viene previsto che per le assemblee delle Spa, Sapa, Srl, cooperative e mutue assicuratrici, convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 106, commi da 2 a 6, D.L. 18/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);</li> </ul>

# Schede operative

	<ul style="list-style-type: none"><li>- per le Srl, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ., e alle diverse disposizioni statutarie, è possibile prevedere che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);</li><li>- prevedere l'intervento in assemblea tramite un rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).</li></ul>
Articolo 72	<b>Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi</b> Vengono prorogate al 15 ottobre 2020 le modalità di sottoscrizione introdotte con l'articolo 4, D.L. 23/2020, consistenti nell'autorizzazione al consenso a mezzo posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento a un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole. La copia cartacea sarà consegnata alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
Articolo 73	<b>Rimborsi per pagamenti elettronici (c.d. <i>cashback</i>)</b> Vengono introdotte alcune modifiche al rimborso in denaro previsto per il pagamento, da parte di privati, tramite strumenti elettronici.
Articolo 76	<b>Sospensione scadenza titoli di credito</b> Vengono modificate le previsioni introdotte con l'articolo 11, D.L. 23/2020, stabilendo che: <ul style="list-style-type: none"><li>- i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente;</li><li>- gli assegni portati all'incasso, non erano protestabili fino al 31 agosto 2020. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5, L. 386/1990 e la penale, pari al 10% della somma dovuta e non pagata sono ridotte alla metà quando il traente, entro 60 giorni decorrenti dal 31 agosto 2020, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.</li></ul>
Articolo 77, comma 1, lettere a) e b) e comma 3	<b>Credito di imposta locazioni non abitative</b> Vengono apportate alcune modifiche al credito di imposta sulle locazioni di unità non abitative previsto dall'articolo 28, D.L. 34/2020: <ul style="list-style-type: none"><li>- il credito spetta, a prescindere dal volume dei ricavi e compensi del 2019 alle strutture termali;</li><li>- il credito viene esteso al mese di giugno e anche a quello di luglio limitatamente alle attività stagionali.</li></ul> L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfeue.
Articolo 77, comma 1, lettera c)	<b>Incremento fondo per <i>tour operator</i></b> Viene incrementato a 265 milioni di euro il fondo previsto dall'articolo 182, D.L. 34/2020 nonché esteso anche alle guide e agli accompagnatori turistici.
Articolo 77, comma 2	<b>Proroga moratoria mutui settore turistico</b> La moratoria dei mutui prevista dall'articolo 56, comma 2, lettera c), D.L. 18/2020, limitatamente alle imprese del comparto turistico, è prorogata al 31 marzo 2021.
Articolo 78	<b>Esenzione Imu per il settore alberghiero</b> Viene introdotta l'esenzione dal versamento, per l'anno 2020, della seconda rata Imu, relativa a: <ul style="list-style-type: none"><li>a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;</li><li>b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei <i>bed &amp; breakfast</i>, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;</li></ul>

	<p>c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;</p> <p>d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;</p> <p>e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, <i>night-club</i> e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19</i>».</p> <p>Limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, l'esenzione è estesa al 2021 e al 2022.</p> <p>La misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfeue all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
Articolo 79	<p><b>Credito di imposta ristrutturazione alberghi</b></p> <p>Viene reintrodotta per gli anni 2020 e 2021 il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10, D.L. 83/2014, in misura del 65%. Tra i soggetti che possono fruire del credito, per espressa previsione normativa vi rientrano anche gli agriturismi, gli stabilimenti termali di cui all'articolo 3, L. 323/2004, con la previsione in questo caso che il credito spetta anche per realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.</p> <p>Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 e non si applica la ripartizione in quote annuali prevista dal comma 3 dell'articolo 10, D.L. 83/2020.</p> <p>Nel termine di 15 giorni, decorrenti dal 15 agosto 2020, sarà adeguato il decreto Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, D.L. 83/2014, convertito dalla L. 106/2014, è adeguato alle disposizioni del presente articolo.</p>
Articolo 81	<p><b>Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche</b></p> <p>Viene introdotto per l'anno 2020 un credito di imposta in favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- imprese;</li><li>- lavoratori autonomi;</li><li>- enti non commerciali</li></ul> <p>per investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche;</li><li>- società sportive professionistiche e Società e Associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.</li></ul> <p>Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime ex L. 398/1991.</p> <p>Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.</p> <p>L'investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a soggetti con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.</p> <p>I pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. 241/1997.</p>

	<p>Vengono stanziati 90 milioni di euro che costituiscono tetto di spesa per l'anno 2020. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza CdM.</p> <p>Con D.P.C.M. sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli.</p> <p>Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013 relativo agli aiuti <i>de minimis</i>.</p>
Articolo 84	<p><b>Disposizioni in materia di autotrasporto</b></p> <p>Viene incrementato, per l'anno 2020, di 5 milioni di euro il Fondo istituito con l'articolo 1, comma 150, L. 190/2014, con lo scopo di aumentare la deduzione forfettaria, sempre per il 2020, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, L. 266/2005.</p>
Articolo 85, commi 1 - 3	<p><b>Misure per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico</b></p> <p>Viene istituito un Fondo, con dotazione per l'anno 2020 pari a 20 milioni di euro, per sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, destinato a compensare i danni subiti, in ragione dei minori ricavi registrati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del biennio precedente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 15 agosto 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione. Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfue.</p>
Articolo 86	<p><b>Trasporto passeggeri su strada</b></p> <p>Viene incrementato il Fondo istituito con il comma 113 dell'articolo 1, L. 160/2019, relativo agli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti a obbligo di servizio pubblico, che passa a 53 milioni di euro per l'anno 2020. Una quota pari a 30 milioni di euro è destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.</p>
Articolo 88	<p><b>Decontribuzione cabotaggio crociere</b></p> <p>Alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, viene esteso lo sgravio contributivo proporzionale di cui all'articolo 6, comma 1, D.L. 457/1997, per il periodo 1° agosto 2020 - 31 dicembre 2020.</p> <p>Con decreto saranno individuate le modalità attuative.</p>
Articolo 96, comma 1	<p><b>Bonus pubblicità</b></p> <p>Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 57-<i>bis</i>, comma 1-<i>ter</i>, D.L. 50/2017 prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- incremento del tetto massimo di spesa in misura pari a 85 milioni;</li> <li>- incremento del beneficio massimo fruibile in misura pari a:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 50 milioni per investimenti su quotidiani e periodici anche <i>on line</i> e</li> <li>b) 35 milioni per investimenti su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.</li> </ol> </li> </ul>

Articolo 96	<p><b>Credito di imposta acquisto carta</b></p> <p>Per l'anno 2020, il credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto nell'anno 2019 di carta utilizzata PER la stampa delle testate sale al 10 % (prima era l'8%) della spesa sostenuta nell'anno 2019. Viene innalzato anche il limite massimo di spesa a 30 milioni di euro rispetto ai precedenti 24 milioni di euro.</p>
Articolo 97	<p><b>Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi</b></p> <p>Viene introdotta un'ulteriore rateizzazione dei versamenti di cui agli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020, sospesi, che possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>per il 50% delle somme oggetto di sospensione: <ul style="list-style-type: none"> <li>in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o</li> <li>mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;</li> </ul> </li> <li>per il restante 50% mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.</li> </ol> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
Articolo 98	<p><b>Proroga secondo acconto Isa</b></p> <p>Viene prevista per i soggetti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto Mef;</li> <li>che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La proroga si applica anche per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, D.P.C.M. 27 giugno 2020 e quindi anche per i soggetti che applicano: <ul style="list-style-type: none"> <li>regime forfettario ex L. 190/2014;</li> <li>regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex D.L. 98/2011; e</li> <li>soggetti che presentano case di esclusione o di inapplicabilità degli Isa.</li> </ul> </li> </ul>
Articolo 99	<p><b>Proroga riscossione coattiva</b></p> <p>Viene prorogato al 15 ottobre 2020, rispetto all'originario 31 agosto 2020, la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle i cui termini scadono tra l'8 marzo e il 15 ottobre 2020, con conseguente slittamento del termine di pagamento al 30 novembre 2020.</p>
Articolo 106	<p><b>Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole</b></p> <p>Viene meno l'autorizzazione da parte della Commissione Europea per la rivalutazione dei beni delle cooperative agricole in quanto viene previsto che la disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 <i>final</i>.</p>
Articolo 107	<p><b>Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente</b></p> <p>Slitta al 31 ottobre 2020 il termine di pagamento della tassa automobilistica scadente nei primi 9 mesi del 2020 e relativa ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.</p>
Articolo 109	<p><b>Proroga esonero Tosap e Cosap</b></p> <p>Viene prorogato al 31 dicembre 2020 (il precedente termine era il 31 ottobre 2020) l'esenzione dal versamento della Tosap e delle Cosap, introdotta con l'articolo 181, D.L. 34/2020, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5, L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.</p> <p>Fino a fine anno, inoltre, non è dovuta l'imposta di bollo per la richiesta di nuove concessioni o l'ampliamento di quelle esistenti, effettuate telematicamente.</p> <p>Infine, sempre fino a fine anno è possibile procedere alla posa in opera di strutture amovibili e funzionali all'esercizio dell'attività su spazi pubblici senza necessità di autorizzazioni ex articoli 21 e 146, D.Lgs. 42/2004.</p>

Articolo 110	<p><b>Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020</b></p> <p>Le società di capitali e gli enti commerciali residenti che non adottano gli Ias, nonché, per effetto del richiamo all'articolo 15, L. 342/2000, anche le società di persone commerciali, le ditte individuali, gli enti non commerciali non residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, possono, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 2426, cod. civ. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.</p> <p>La rivalutazione può essere fatta nel bilancio 2020, oppure, per effetto di quanto previsto dall'articolo 12-ter, D.L. 23/2020, in quelli 2021 e 2022, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa. È prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo della rivalutazione, in tutto o in parte, con versamento di un'imposta sostitutiva del 10%.</p> <p>Parimenti, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.</p> <p>Le imposte sostitutive devono essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2020, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. 241/1997.</p> <p>Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.</p> <p>Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- degli articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000,</li> <li>- del regolamento di cui al D.M. 162/2001;</li> <li>- del regolamento di cui al decreto Mef 86/2002; e</li> <li>- dell'articolo 1, commi 475, 477 e 478, L. 311/2004.</li> </ul> <p>Infine, è previsto che quanto stabilito all'articolo 14, comma 1, L. 342/2000, si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base agli Ias, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, Tuir. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata tramite versamento dell'imposta sostitutiva in misura pari al 10%.</p>
Articolo 112	<p><b>Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020</b></p> <p>Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, Tuir, è elevato a 516,46 euro rispetto agli ordinari 258,23 euro.</p>
Articolo 113	<p><b>Procedure amichevoli tra Stati</b></p> <p>Modificando l'articolo 3, comma 3, D.Lgs. 49/2020 viene previsto che la presentazione dell'istanza per evitare un'eventuale doppia imposizione è ammessa sino all'emanazione di una sentenza di merito passata in giudicato.</p>
Articolo 115	<p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>Il Decreto è entrato in vigore il 15 agosto 2020.</p>

## Riferimenti normativi

D.L. 104/2020

## Super bonus 110%: le criticità sul tappeto

**N**on è tutto oro che luccica ciò che ruota attorno al super bonus del 110%. L'agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 119, Decreto Rilancio presenta infatti una serie di criticità e complessità normative che devono essere esaminate con estrema attenzione per evitare di perdere, in tutto o in parte, i relativi benefici fiscali. Oltre alla complessità della norma istitutiva, devono essere lette con attenzione anche le prese di posizione dell'Agenzia delle entrate che nella recente circolare n. 24/E/2020 ha fornito i "primi chiarimenti" sulla nuova detrazione fiscale per i lavori edilizi. Alcune di queste prese di posizione esulano dallo stesso testo normativo e hanno già suscitato diverse perplessità da parte degli operatori. Non può essere non considerato anche il fatto che il titolo della circolare suddetta lasci presagire nuovi interventi dell'Amministrazione finanziaria nel prossimo futuro. Nei casi dubbi è quindi opportuno attendere eventuali nuove precisazioni da parte dell'Agenzia delle entrate. Anche sul visto di conformità che i professionisti dell'area giuridico-tributaria sono tenuti a rilasciare ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, mancano ancora riferimenti chiari e precisi in relazione all'esatto contenuto dei controlli e delle verifiche da effettuare. Scopo del presente lavoro è porre in evidenza le principali complessità e criticità presenti nella normativa del super bonus e nelle prese di posizione dell'Agenzia delle entrate, al preciso fine di provare a individuare, quando possibile, le soluzioni da adottare sia nella fase di fattibilità dei lavori da eseguire sia nella esecuzione e rendicontazione degli stessi.

### La nozione di edificio su cui svolgere i lavori secondo l'Agenzia delle entrate

Una delle più importanti criticità che emergono a seguito della lettura della circolare n. 24/E/2020 dell'Agenzia delle entrate, riguarda il profilo oggettivo del *super bonus*, ovvero su quali tipologie di immobili possono essere realizzati gli interventi agevolabili.

Secondo l'Agenzia delle entrate, infatti, gli interventi devono essere realizzati unicamente su:

- parti comuni di edifici residenziali in condominio;
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno situate all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze;
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo per interventi trainati).

Sulla base di tale elenco, risulta pertanto evidente che secondo l'Agenzia delle entrate non possono mai accedere al *super bonus* del 110% gli immobili a destinazione diversa da quella abitativa<sup>1</sup>, anche se posseduti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa, arti o professioni.

Unica eccezione riguarda tali tipologie di immobili situati all'interno di condomini che possono beneficiare del *super bonus* solo per i lavori eseguiti dal condominio, ma non per quelli effettuati direttamente sugli stessi.

Come abbiamo visto, la circolare in commento utilizza sempre la nozione di edifici a destinazione residenziale che non risulta però presente nell'articolo 119, Decreto Rilancio, che utilizza invece più generalmente il termine di "edifici".

Tenuto conto della interpretazione restrittiva della norma fornita dalla Agenzia delle entrate, verranno pertanto esclusi dai benefici del 110% tutta una serie di interventi che potrebbero essere realizzati su unità immobiliari a destinazione direzionale, commerciale, artigianale e altro.

<sup>1</sup> Salvo ovviamente i lavori eseguiti sugli immobili adibiti a spogliatoi da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui alla lettera e) del comma 9 dell'articolo 119, D.L. 34/2020.

Anche la possibilità di poter accedere al *super bonus* sui lavori su unità immobiliari non residenziali, situate all'interno di più ampi edifici condominiali, trova comunque delle ulteriori limitazioni all'interno della suddetta circolare n. 24/E/2020.

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, si legge infatti nel documento di prassi, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. La stessa circolare definisce edificio residenziale quello all'interno del quale la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate ad abitazione sia superiore al 50% della superficie totale.

Da ciò ne deriva che se tale condizione risulta rispettata potranno beneficiare del *super bonus* anche i proprietari o detentori delle unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese per gli interventi sulle parti comuni.

Nell'ipotesi inversa, ovvero quella in cui la superficie delle unità immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale sia superiore al 50% della superficie totale, secondo l'Agenzia delle entrate il *super bonus* potrà essere usufruito solamente dai possessori o detentori delle unità immobiliari destinate ad abitazione ricomprese nel più ampio edificio.

Sulla base di quanto evidenziato, risulta pertanto evidente che nelle ipotesi di edifici formati per la maggior parte da unità immobiliari diverse da quelle abitative (si pensi, ad esempio, agli edifici direzionali situati all'interno di molti centri urbani) l'accesso ai benefici del *super bonus* risulta, inspiegabilmente, fortemente limitato se non addirittura proibitivo.

Alle esclusioni di cui sopra devono aggiungersi poi quelle espressamente previste dalla norma che riguardano le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregi artistici o storici)<sup>2</sup>.

In conclusione, riprendendo totalmente, il contenuto del suddetto documento di prassi amministrativa, gli immobili sui quali si può usufruire del 110% e quelli esclusi, possono essere riepilogati nella seguente tabella:

Immobili ammessi ed esclusi secondo la circolare n. 24/E/2020	
Ammessi	Esclusi
<ul style="list-style-type: none"><li>- parti comuni di edifici residenziali in condominio</li><li>- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze</li><li>- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall'esterno siti all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze</li><li>- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo interventi trainati)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- unità immobiliari in categoria catastale A/1, A/8 e A/9</li><li>- edifici o unità immobiliari non esistenti e in fase di nuova costruzione</li><li>- parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di edificio interamente posseduto da unico proprietario o in comproprietà</li></ul>

## Niente *super bonus* su parti comuni di edifici non condominiali

Altra interpretazione restrittiva assunta dall'Agenzia delle entrate nella suddetta circolare, riguarda l'inibizione del *super bonus* relativa agli interventi realizzati sulle parti comuni a 2 o più unità immobiliari, distintamente accatastate, di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Nello specifico l'Agenzia delle entrate afferma esattamente quanto segue: *"..il super bonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti"*.

Questa nuova posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria non convince sia perché non è rinvenibile nel testo normativo una simile limitazione sia per il fatto che si pone in netto contrasto con altri interventi di prassi amministrativa forniti dalla stessa Agenzia delle entrate.

Con le risposte agli interpelli n. 293/2019, n. 137/2020 e n. 139/2020 l'Agenzia delle entrate aveva infatti riconosciuto ammissibile sia al *sisma bonus* che all'*eco bonus*, gli interventi effettuati su parti comuni di edifici non condominiali.

<sup>2</sup> Sul punto è opportuno segnalare che il comma 6 dell'articolo 80, D.L. 104/2020 ha modificato l'articolo 119, Decreto Rilancio, prevedendo l'esclusione dal *super bonus* per le unità immobiliari della categoria A9 solo se non aperte al pubblico.

In particolare nella risposta a interpello n. 137/2020 l'Agenzia delle entrate, richiamando peraltro anche la circolare n. 13/E/2019, aveva espressamente confermato che *"..qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni"*.

Chiarimento simile si rinviene anche nella risposta a interpello n. 293/2019 nella quale l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che *"..il concetto di parti comuni, pur non presupponendo l'esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome. Quindi, la locuzione parti comuni di edificio residenziale deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori"*.

Alla luce di quanto sopra stupisce pertanto la nuova presa di posizione contenuta nella circolare n. 24/E/2020 che esclude dai benefici del *super bonus* gli interventi effettuati su parti comuni a 2 o più unità immobiliari, distintamente accatastate, di un edificio posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Nonostante nella circolare in commento si faccia riferimento al dettato normativo dell'articolo 119, Decreto Rilancio, nello stesso non si riviene alcuna indicazione utile a escludere dai benefici le suddette tipologie di parti comuni.

Questa chiusura dell'Agenzia delle entrate rende difficile ipotizzare l'avvio di lavori su tali tipologie di immobili. Nel caso dell'unico proprietario si è sostenuta, quale *extrema ratio* per l'accesso al *super bonus*, la cessione di almeno una unità immobiliare ad altro soggetto<sup>3</sup>.

Nell'ipotesi in cui vi siano invece già più comproprietari l'unica possibilità, salvo ripensamenti da parte della stessa Amministrazione finanziaria, potrebbe essere rappresentata dalla presentazione di una richiesta di interpello nella quale richiamare anche i precedenti di prassi amministrativa sopra ricordati.

In assenza di diverse prese di posizione da parte dell'Agenzia delle entrate pare infatti sconsigliabile eseguire i lavori e richiedere il *super bonus*.

## La cumulabilità e la sovrapposizione degli interventi agevolabili

Altra situazione piuttosto frequente nella pratica, che potrebbe dar luogo a criticità applicative, riguarda l'ipotesi di effettuazione di interventi che danno diritto a diverse tipologie di agevolazioni fiscali o della sovrapposizione, all'interno di uno degli interventi trainanti ammessi al *super bonus*, di lavori che potrebbero dare diritto agli *eco bonus* o alle detrazioni per la ristrutturazione edilizia. È proprio all'interno della circolare n. 24/E/2020 che vengono tenute distinte queste 2 specifiche situazioni di cumulabilità degli interventi che danno diritto al *super bonus* con altri diversi interventi per i quali sono previste specifiche agevolazioni e di sovrapposizione all'interno di un unico intervento edilizio di lavori astrattamente riconducibili a diverse fattispecie agevolabili.

Ovviamente queste diverse situazioni saranno più facilmente identificabili nella pratica, facendo riferimento ai titoli edilizi sulla base dei quali i lavori vengono svolti.

Nel suddetto documento di prassi amministrativa viene formulato anche un esempio di cumulabilità di agevolazioni che può verificarsi nello svolgimento sia di lavori ammessi al *super bonus* del 110% sia di lavori di ristrutturazione edilizia, per i quali spetta la detrazione del 50% delle spese.

In queste specifiche situazioni l'Agenzia delle entrate precisa che il contribuente, per poter fruire di entrambe le agevolazioni, deve distintamente contabilizzare le spese riferite ai diversi interventi rispettando altresì gli adempimenti specificatamente previsti in relazione a ciascuna delle detrazioni utilizzabili.

Posto che il rispetto degli adempimenti previsti per ciascuna delle distinte agevolazioni appare indiscutibile, ciò che occorre esattamente comprendere è cosa si debba intendere con il termine "distintamente contabilizzate" riferito alle spese sostenute.

Posto che gli interventi che danno diritto al *super bonus* saranno appannaggio quasi esclusivo di soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, è del tutto evidente che il termine utilizzato dall'Amministrazione finanziaria debba essere interpretato in maniera estensiva.

La questione non è di poco conto anche perché nell'ipotesi, anch'essa frequente, di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, sulla documentazione probatoria che attesta la

<sup>3</sup> Si veda L. De Stefani, S. Fossati, "Casa autonoma, condominio e villetta: il Fisco fissa le regole", in Il Sole 24-Ore del 9 agosto 2020.

spettanza del *super bonus*, dovrà essere apposto il visto di conformità da uno dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi.

Con la locuzione di distinta contabilizzazione delle spese sostenute per ognuno degli interventi effettuati è da intendersi, a parere di chi scrive, la netta separazione della documentazione giustificativa dei lavori effettuati e delle spese sostenute, relativa a ciascuna tipologia di intervento edilizio attivato.

In termini pratici ciò significa che occorrerà richiedere fatture separate per i distinti interventi ed effettuare pagamenti differenziati per ognuna di esse. Allo stesso modo dovranno essere tenute distinte le spese non documentate da fattura, relativa a ciascuno degli interventi posti in essere. Seguendo questo *modus operandi* al termine di ciascuno degli interventi realizzati sarà possibile avere contezza esatta delle spese sostenute per ciascuno di essi (verificando così anche il superamento o meno del diverso limite di spesa previsto).

Questa operazione può essere semplice solo in apparenza. Si pensi, tanto per fare qualche esempio concreto, a lavori che danno diritto a 2 o più diverse detrazioni che sono stati commissionati a un numero limitato di imprese che dovranno, necessariamente, procedere a una distinta fatturazione per ognuna delle tipologie di interventi effettuati.

Quello documentale appare l'unico metodo per operare una corretta distinzione fra le tipologie di spese riferite a interventi diversi, non essendo stato previsto per il *super bonus* una specifica descrizione del bonifico di pagamento. In questo senso infatti la circolare n. 24/E/2020, più volte richiamata, precisa che per le spese relative al *super bonus* potranno essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'*eco bonus* o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Altra e diversa situazione è invece quella della sovrapposizione che si verifica quando nell'esecuzione degli interventi trainanti ammessi al *super bonus*, vengano posti in essere anche lavori astrattamente riconducibili tra quelli di riqualificazione energetica (articolo 14, D.L. 63/2013) o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16, D.L. 63/2013).

In questa situazione, secondo la circolare in commento, il contribuente potrà avvalersi per le medesime spese di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificatamente previsti in relazione alla stessa e i limiti di spesa stabiliti.

In relazione a quanto sopra appare evidente che quando la tipologia dei lavori da eseguire possa rientrare in una delle 2 situazioni esaminate (cumulo o sovrapposizione) nella fase preliminare all'avvio dei lavori si dovranno prendere decisioni che risulteranno poi vincolati per l'esito finale dei benefici fiscali.

La possibilità di cumulare più detrazioni (ad esempio *super bonus* + ristrutturazione edilizia) al di là delle complicazioni gestionali, appare evidentemente la soluzione in grado di massimizzare i benefici soprattutto quando il tetto alle spese agevolabili rischi di essere modesto in relazione ai lavori da eseguire in concreto.

Cumulo di agevolazioni	Possibile fruire di ciascuna agevolazione a patto di contabilizzare distintamente le spese
Sovrapposizione di interventi agevolabili	Possibile avvalersi di una sola delle agevolazioni

## I contorni ancora da definire del visto di conformità

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, recita il comma 11 dell'articolo 119, D.L. 34/2020, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110%.

Tale visto di conformità, continua la disposizione in commento, è rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dagli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf imprese<sup>4</sup>.

La circolare n. 24/E/2020 ha, inoltre, precisato che i soggetti abilitati al rilascio del suddetto visto di conformità "*..sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati*".

<sup>4</sup> Trattasi nello specifico dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf.

Sul contenuto dei controlli che i professionisti chiamati a rilasciare il suddetto visto di conformità dovranno effettuare, è recentemente intervenuta la Fondazione studi dei consulenti del lavoro<sup>5</sup>.

Poiché la tipologia di visto di conformità richiamata dall'articolo 119, Decreto Rilancio è il c.d. "visto leggero" la Fondazione dei consulenti del lavoro ritiene che il soggetto chiamato al rilascio del visto, debba limitarsi a una mera verifica in ordine alla presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti dell'area tecnica (periti, ingegneri, etc.), senza dover eseguire alcun tipo di accertamento in ordine al contenuto e alla veridicità e congruità dei dati contenuti nelle stesse.

Per il resto, in attesa che venga stilata una *check list* delle verifiche da effettuare che fornisca un concreto supporto ai soggetti che riceveranno l'incarico di rilasciare tali visti leggeri di conformità, il perimetro delle attività da effettuare è già delineato dalla stessa norma istitutiva.

Come abbiamo visto infatti il comma 11 dell'articolo 119, Decreto Rilancio individua nei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno il diritto alla detrazione del 110%, l'oggetto delle verifiche e dei controlli che dovranno essere effettuati da chi verrà chiamato al rilascio del suddetto visto leggero di conformità.

Si tratta quindi di una verifica di natura formale in relazione alla presenza di tutti i documenti richiesti ai fini dell'agevolazione nonché sull'esattezza degli importi e dei calcoli effettuati ai fini della spettanza della detrazione fiscale.

Nessun controllo deve essere effettuato in ordine al "merito" della documentazione.

Saranno le asseverazioni e le attestazioni che dovranno rilasciare i professionisti dell'area tecnico-edilizia a occuparsi di certificare la tipologia di opere effettuate, il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e la congruità delle spese sostenute.

Un errore commesso nel rilascio del visto di conformità non dovrebbe nemmeno compromettere la spettanza del *super bonus* ma solo la rettifica degli importi spettanti.

Secondo la circolare n. 24/E/2020 infatti la decadenza dal *super bonus* si verifica soltanto nel caso in cui le attestazioni o le asseverazioni rilasciate dai tecnici abilitati siano non veritiere.

Tornando alla documentazione che il professionista dovrà esaminare ai fini del rilascio del suddetto visto leggero, può essere preso a riferimento il § 8.3 della più volte richiamata circolare n. 24/E/2020 dell'Agenzia delle entrate.

Tale documentazione consiste:

- fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute;
- ricevuta dei bonifici bancari o postali con i quali sono stati effettuati i pagamenti (solo per le persone fisiche);
- dichiarazione di assenso ai lavori da parte della proprietà dell'immobile (nel caso di lavori effettuati dal detentore);
- delibera assembleare con allegata tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici (può essere sostituita da certificazione dell'amministratore di condominio);
- copia dell'asseverazione trasmessa all'Enea per gli interventi di efficientamento energetico;
- copia dell'asseverazione depositata presso lo sportello unico competente per gli interventi antisismici;
- copia delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti interessati.

Oltre a tale documentazione che il professionista dovrà visionare e conservare in copia è ovvio che lo stesso dovrà anche effettuare verifiche preliminari inerenti la spettanza della detrazione dal punto di vista soggettivo e oggettivo, nonché in ordine all'esatta determinazione del *super bonus* in relazione alle spese effettivamente sostenute e ai limiti di spesa previsti per ogni singolo intervento agevolabile.

## Riferimenti normativi

articolo 119, D.L. 34/2020

circolare n. 24/E/2020

<sup>5</sup> Approfondimento del 27 agosto 2020 a cura della Fondazione studi dei consulenti del lavoro.

## Fallimento dell'appaltatore di opera pubblica e trattamento del credito vantato dal subappaltatore

**C**on la sentenza n. 5685/2020 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale inerente la qualità del credito vantato dal subappaltatore verso l'appaltatore, fallito, di opera pubblica.

### La norma

Antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), l'articolo 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006 (vecchio Codice degli appalti) prevedeva che "Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento."

E, a partire dal 24 dicembre 2013 (in forza del D.L. 145/2013, articolo 13, comma 10, lettere a) e b), convertito con modificazioni dalla L. 9/2014), al predetto comma 3 venne aggiunto il seguente periodo "Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite". Detta norma – applicabile *ratione temporis* alla vicenda decisa dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5685/2020 – consentiva quindi alla stazione appaltante di inserire nel bando di gara:

- il pagamento diretto del subappaltatore in caso di crisi dell'appaltatore; o, in alternativa,
- l'obbligo dell'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante le fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati in favore del subappaltatore, pena la sospensione dei pagamenti successivi in favore dell'appaltatore.

A partire dal 19 aprile 2016, con l'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti del 2016 (D.Lgs. 50/2016), il Legislatore, all'articolo 105, comma 13, ha stabilito che il pagamento diretto da parte della stazione appaltante al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori debba essere eseguito:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

### Il caso

La vicenda esaminata e decisa dalla Suprema Corte con la menzionata sentenza n. 5685/2020 trae origine dal provvedimento con il quale il giudice delegato (del Tribunale di Bergamo) al Fallimento Alfa Srl ammetteva al passivo i crediti vantati dalla ricorrente Beta Spa - subappaltatrice di lavori pubblici commissionati ad Alfa Srl in bonis dal Consorzio Gamma - in via chirografaria, rigettando la richiesta di ammissione in prededuzione.

Beta Spa ricorreva ai sensi degli articoli 98 e 99, L.F. avverso il provvedimento di ammissione di cui sopra, deducendo che la mancata trasmissione delle fatture quietanzate alla stazione appaltante, come previsto

dall'articolo 118, D.Lgs. 163/2006, aveva comportato la sospensione dei pagamenti dovuti dalla stessa stazione appaltante al Fallimento Alfa. Cosicché, a parere di Beta, l'ammissione in prededuzione del proprio credito avrebbe consentito non solo il pagamento in suo favore, ma, soprattutto, lo sblocco dei pagamenti da parte della stazione appaltante alla procedura. Di conseguenza, l'ammissione in prededuzione del credito di Beta Spa sarebbe andata a vantaggio della Massa dei Creditori del Fallimento Alfa Srl. Il Tribunale di Bergamo rigettava l'opposizione di Beta in virtù delle seguenti considerazioni:

1. il fallimento provoca automaticamente il venire meno del vincolo negoziale, determinando, altresì, l'inapplicabilità dell'articolo 118, D.Lgs. 163/2006 e, ciò, anche in considerazione del fatto che le modifiche introdotte dal D.L. 145/2013, convertito in L. 9/2014, lascerebbero intendere che il presupposto dell'articolo 118, D.Lgs. 163/2006 è la vigenza del contratto di appalto tra la stazione appaltante e l'appaltatore;
2. in ogni caso, in merito a quanto asserito da Beta in relazione alla presunta funzionalità agli interessi della massa, l'ammissione del credito in prededuzione non comporterebbe il pagamento immediato del titolare di detto credito, stante l'obbligo, per quanto previsto dall'articolo 111, L.F., di disporre il soddisfacimento dei crediti concorsuali (anche di quelli prededucibili) solo a seguito di apposito riparto ex articolo 113, L.F.

Beta proponeva ricorso per cassazione, ribadendo quanto sostenuto in sede di opposizione ex articoli 98 e 99, L.F.

Il Collegio della sezione civile, rilevato un contrasto all'interno della sezione, rimetteva all'esame delle Sezioni Unite la questione riguardante le modalità di ammissione del credito vantato dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore fallito nel caso specifico in cui sussista, altresì, un credito residuo dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante e quest'ultima abbia opposto la condizione di esigibilità di cui all'articolo 118 del (vecchio) Codice degli Appalti del 2006; e, cioè, al fine di stabilire se il curatore, ai fini dell'incremento dell'attivo fallimentare, debba ammettere al passivo in prededuzione – e pagare – il credito vantato dal subappaltatore o se il fallimento faccia venire meno il vincolo contrattuale tra stazione appaltante e appaltatore fallito, con conseguente inopponibilità della condizione di inesigibilità prevista dal menzionato articolo 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006.

## **Il contrasto giurisprudenziale: Cassazione n. 3402/2012 e n. 33350/2018**

L'articolo 118, comma 3, del Codice del 2006 consentiva quindi alla stazione appaltante di inserire nel bando di gara, in alternativa al pagamento diretto in favore del subappaltatore rimasto insoddisfatto, l'obbligo dell'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante le fatture quietanzate dei pagamenti effettuati dall'appaltatore; cosicché, in caso di mancata trasmissione delle predette fatture quietanzate, la stazione appaltante sospendeva i pagamenti in favore dell'appaltatore.

In un primo momento, a partire dalla sentenza n. 3402/2012, la giurisprudenza della Suprema Corte era propensa a riconoscere la prededuzione al credito del subappaltatore, ritenendo che fosse l'unico modo per sbloccare i pagamenti dovuti dalla stazione appaltante al Fallimento e, quindi, per incrementare l'attivo fallimentare nell'interesse dell'intera massa dei creditori.

Secondo l'orientamento del 2012, la condizione di esigibilità configurata dall'articolo 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006 manterrebbe la propria efficacia anche in caso di fallimento dell'appaltatore e sarebbe quindi opponibile alla curatela. In tale ottica, il pagamento del subappaltatore costituirebbe il passaggio necessario e ineludibile per il pagamento del credito residuo spettante all'appaltatore fallito e la prededuzione in favore del subappaltatore costituirebbe lo strumento per il soddisfacimento del credito del subappaltatore e, di riflesso, anche del credito dell'appaltatore fallito. Il meccanismo delineato dall'articolo 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006 conferirebbe quindi al credito del subappaltatore quel carattere di funzionalità richiesto ai fini del riconoscimento della prededucibilità ai sensi dell'articolo 111, L.F.. Nello specifico, il principio enunciato dalla sentenza in parola è il seguente: *"Ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall'articolo 111, L.F., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo soddisfacente destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'Amministrazione fallimentare e influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio. (Nella specie, è stato ammesso in prededuzione il credito, sorto in periodo anteriore*

*al fallimento, relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con il gruppo della società fallita, cui le opere erano state appaltate da un ente pubblico, sussistendo il nesso di strumentalità tra il pagamento del credito del subappaltatore, da eseguire con detta preferenza e seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita, tenuto conto che il pagamento di quest'ultimo risulta sospeso, ai sensi dell'articolo 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006, da parte della stazione appaltante, e invece può essere adempiuto se consti il pagamento al predetto subappaltatore)".*

La giurisprudenza successiva della Corte si è quindi conformata a detto orientamento, precisando (con la sentenza n. 3003/2016) che il principio sopra espresso "non va inteso ... nel senso che un tal credito vada ammesso, sempre e comunque, in prededuzione (finendo per dar luogo a una sorta di innominato privilegio) e ciò anche se la massa dei creditori non tragga alcuna concreta soddisfazione dall'esecuzione di quel pagamento (per il minor o nullo o incerto introito che a quel punto consegua). Al contrario, l'ammissione del credito del subappaltatore al passivo fallimentare in prededuzione potrà trovare riscontro solo se e in quanto esso comporti, per la procedura concorsuale, un sicuro e indubbio vantaggio conseguente al pagamento del committente - P.A., il quale subordina il suo pagamento di una maggiore somma alla quietanza del subappaltatore in ordine al proprio credito, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, articolo 118, comma 3".

Ciò sino alle ordinanze n. 15479/2017 e n. 19615/2017 che, pur aderendo al principio sancito dalla sentenza del 2012, contengono un *obiter dictum* che, di fatto, rimette in discussione quello stesso principio: "il riconoscimento di una particolare tutela alle imprese subappaltatrici in appalti pubblici è indiscusso, ma attiene al loro rapporto con le imprese appaltatrici, non può incidere sugli interessi degli altri creditori concorsuali nel caso di fallimento di tali imprese. Sicché non può riconoscersi la prededuzione a un credito che non ha alcun rapporto né genetico né funzionale con la procedura concorsuale".

Le citate ordinanze hanno quindi di fatto aperto la strada alla sentenza della Suprema Corte n. 33350/2018, che si pone in netto contrasto con l'orientamento consolidatosi a partire dal 2012. Detta sentenza disconosce lo status di creditore "speciale" del subappaltatore, considerandolo alla stregua di tutti gli altri creditori concorsuali e, come tale, soggetto al principio della *par condicio creditorum*. Infatti, afferma la Suprema Corte con la sentenza n. 33350/2018, il credito in questione non viene qualificato come prededucibile da nessuna norma di legge, né lo si può considerare sorto in funzione della procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 111, L.F.. Inoltre "il meccanismo del D.Lgs. 163/2006 ex articolo 188, comma 3 ... deve ritenersi, alla luce della successiva evoluzione della normativa di settore, calibrato sull'ipotesi di un rapporto di appalto in corso con un'impresa in bonis, in funzione dell'interesse pubblico primario al regolare e tempestivo completamento dell'opera, nonché al controllo della sua corretta esecuzione, e solo indirettamente a tutela anche del subappaltatore, quale contraente "debole", sicché detto meccanismo non ha ragion d'essere nel momento in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto di opera pubblica si scioglie".

Tre sono essenzialmente le motivazioni poste dalla Corte a sostegno dell'orientamento sopra riportato:

1. in primo luogo, *la ratio* della norma - che consente alla stazione appaltante di sospendere il pagamento nei confronti dell'appaltatore - è costituita dall'interesse pubblico alla regolare e corretta realizzazione dell'opera pubblica e non dalla tutela del subappaltatore. Cosicché, venendo meno, a causa del fallimento dell'appaltatore, il vincolo contrattuale tra quest'ultimo e la stazione appaltante, viene meno anche la condizione di esigibilità di cui alla predetta norma, non essendo, di fatto, più necessario garantire l'esecuzione dell'appalto; ne consegue che l'ammissione in prededuzione del credito vantato dal subappaltatore (ammissione che, peraltro, non equivale al soddisfacimento, realizzabile solo a mezzo del riparto) non costituisce la *condicio sine qua non* per l'ottenimento del pagamento dovuto dalla stazione appaltante all'appaltatore;

2. in secondo luogo, le modifiche ed integrazioni dell'articolo 118 del Codice del 2006 operate dall'articolo 13, comma 10, lettere a) ed b), D.L. 145/2013, convertito in L. 9/2014, confermerebbero quanto detto al punto 1, in quanto il regolare pagamento del subappaltatore costituisce condizione di esigibilità del pagamento del credito vantato dall'appaltatore nei confronti della stazione appaltante solo nel caso in cui l'appaltatore sia *in bonis* e, quindi, solo nel caso in cui il vincolo contrattuale permanga;

3. in terzo luogo, la sussistenza del nesso di funzionalità dovrebbe essere valutata *ex ante*, indipendentemente dall'eventuale vantaggio *ex post* per la massa dei creditori.

Motivazioni tuttavia che hanno suscitato le seguenti critiche da parte dei giudici sempre della Suprema Corte chiamati a esprimersi sul ricorso presentato da Beta Spa e che, per tale ragione, hanno ritenuto di rimettere la questione alle Sezioni Unite:

1. lo scioglimento del vincolo contrattuale a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore non è di per sé sufficiente a escludere la facoltà da parte della stazione appaltante di avvalersi della condizione di esigibilità;
2. l'interesse ad avvalersi della condizione di esigibilità, in realtà, permarrebbe in capo alla stazione appaltante, stante il fatto che, per quanto previsto dalle Linee guida dell'A.N.A.C., sarebbe pur sempre ravvisabile un potere discrezionale consistente nella mediazione tra interessi pubblici potenzialmente confliggenti;
3. l'argomentazione relativa al presunto venire meno dell'interesse all'esecuzione dell'opera da parte della stazione appaltante non tiene conto dell'esistenza di un interesse oggettivo consistente nella necessità di salvaguardare il subappaltatore quale rappresentante della piccola e media imprenditoria; cosicché, in mancanza della previsione contrattuale del pagamento diretto da parte della stazione appaltante, l'unico strumento a tutela del subappaltatore non potrebbe che essere il riconoscimento della prededuzione al credito da quest'ultimo vantato;
4. il fatto che l'articolo 118, comma 3-bis del Codice degli appalti del 2006 preveda il pagamento in favore dell'appaltatore in concordato senza fare espressa menzione dell'appaltatore fallito non è sufficiente di per sé per affermare che la condizione di esigibilità di cui al comma 3 del predetto articolo possa essere opposta solo ed esclusivamente alle società *in bonis*.

## La soluzione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, chiamate quindi a dirimere il contrasto *de quo*, con la sentenza n. 5685/2020 hanno di fatto aderito all'orientamento espresso dalla sentenza n. 33350/2018.

In particolare, prima di affrontare il nodo centrale della questione e con riferimento all'ordinanza di rimessione, le Sezioni Unite hanno precisato e chiarito:

- per quanto riguarda l'obiezione di cui al precedente punto n. 4, che l'argomento che fa leva sul testo dell'articolo 118, comma 3 *bis*, del Codice del 2006 introdotto dal D.L. 145/2013 (poi convertito con modificazioni dalla L. 9/2014) – e, quindi, sul fatto che dal testo della norma non si possa evincere che la condizione di esigibilità sia applicabile solo alle società *in bonis* – non costituisce l'unica *ratio decidendi* della sentenza n. 33350/2018, in quanto detto argomento viene utilizzato allo scopo di fornire una interpretazione in chiave sistematico-evolutiva;
- che la considerazione di cui al precedente punto 3, pur cogliendo il nesso tra "*l'interesse pubblico primario al regolare e tempestivo completamento dell'opera*" e la tutela dei subappaltatori, non può giustificare deroghe al principio della *par condicio creditorum*, in quanto il subappaltatore che abbia adempiuto le proprie prestazioni nei confronti dell'appaltatore resta un creditore concorsuale come gli altri (fatte salve le cause legittime di prelazione "*che spetta (n.d.r. unicamente) al Legislatore introdurre e disciplinare secondo l'ordine previsto dagli articoli 777, cod. civ. e ss.*");
- che l'argomento che il riconoscimento della prededuzione sia l'unico rimedio per tutelare il subappaltatore non appare di per sé decisivo, anche in considerazione del fatto che non si tratta di una esigenza di tutela incondizionata, come dimostrato dal fatto che il pagamento diretto da parte della stazione appaltante è da considerarsi anomalo – e, quindi, revocabile ai sensi dell'articolo 67, L.F. – se effettuato con denaro destinato all'imprenditore fallito (Cassazione n. 25928/2015).

Chiarito quanto sopra, le Sezioni Unite - dopo aver premesso che, attualmente (a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti nel 2016), il subappaltatore viene tutelato mediante il pagamento diretto da parte della stazione appaltante e non mediante il meccanismo della sospensione dei pagamenti all'appaltatore – individuano il fulcro della tesi sostenuta dalla sentenza n. 3402/2012 (che attribuisce natura prededucibile al credito del subappaltatore) nel potere della stazione appaltante di avvalersi della sospensione del pagamento dovuto all'appaltatore. Da qui, infatti, discenderebbero la configurazione del pagamento del credito del subappaltatore come condizione di esigibilità del credito dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante; nonché l'attribuzione del carattere di funzionalità ex articolo 111, L.F. al credito del subappaltatore. Facendo notare che la tesi contraria sostenuta dalla sentenza n. 33350/2018 ruota intorno al medesimo fulcro, in quanto è fondata sul rilievo che la sospensione dei pagamenti in favore dell'appaltatore – in attesa delle fatture quietanzate del subappaltatore – sia applicabile solo nel caso in cui l'appaltatore sia *in bonis* e non quando l'appaltatore sia fallito. Il ragionamento svolto dalle Sezioni Unite per aderire, di fatto, all'orientamento del 2018 parte, quindi, dalla seguente considerazione "*se è vero peraltro che il fallimento determina lo scioglimento del contratto di appalto (cfr. L.F., articolo 81 e, per gli appalti pubblici, articolo 140, comma 1, del Codice del 2006 e articolo 110, comma 1, del Codice del 2016) qualora il curatore non dichiari di voler subentrare nel rapporto (cfr. comma 3, lettera B, del citato articolo 110), la tesi che ammette*

la prededuzione postula l'operatività della sospensione come oggetto di un potere unilaterale della stazione appaltante che renderebbe insindacabile la valutazione dell'interesse che ne è fondamento". Postulato che, sempre ad avviso delle Sezioni Unite, non è corretto, in quanto, ragionando a contrario, la prededuzione sarebbe ammissibile solo nel caso in cui in capo alla stazione appaltante fosse ravvisabile un potere assoluto (incondizionato) di sospendere i pagamenti; e, ciò, in quanto è pacifico che se detto potere non venisse esercitato o se, in ogni caso, non fosse in grado di produrre "effetti paralizzanti", verrebbe a mancare la ragione stessa del riconoscimento della prededuzione (in quanto l'appaltatore potrebbe comunque ottenere il pagamento delle proprie spettanze). In altre parole, sempre secondo i giudici delle Sezioni Unite, occorre stabilire se, in caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante detenga il potere incondizionato di cui sopra – giustificando, di fatto, il riconoscimento della prededuzione in favore del subappaltatore – o se non via sia modo per il curatore fallimentare di agire nei confronti della stazione appaltante per ottenere il pagamento di quanto dovuto al Fallimento, senza dover riconoscere alcunché al subappaltatore. Per rispondere a quanto sopra le Sezioni Unite, preliminarmente, qualificano la sospensione del pagamento ex articolo 118, comma 3, del Codice del 2006 come una eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460, cod. civ. e osservano che detta eccezione può essere proposta solo ed esclusivamente nel caso in cui il rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'appaltatore sia ancora in corso. Coticché, poiché il fallimento rende il contratto di appalto inefficace *ex nunc*, a meno che il curatore non decida di subentrarvi, ne consegue che, in caso di fallimento dell'appaltatore e, quindi, di scioglimento del contratto, il curatore ha diritto di ricevere il corrispettivo delle opere già realizzate, mentre la stazione appaltante può rifiutare il pagamento delle opere non eseguite e delle opere che non siano state realizzate a regola d'arte, ma non può invocare l'eccezione di inadempimento; e ciò in quanto – come sopra sottolineato – l'eccezione di inadempimento costituisce uno strumento accordato alla parte che intenda "salvaguardare i propri interessi, nella prospettiva delle esecuzione (e quindi della conservazione) del contratto", ma non può trovare applicazione in caso di scioglimento del contratto (per fallimento di una delle parti o per qualsiasi altra causa). Di conseguenza, affermano le Sezioni Unite, anche ipotizzando l'opponibilità da parte della stazione appaltante – al curatore che agisca in giudizio per il pagamento di quanto spettante al fallimento – delle medesime eccezioni che avrebbe potuto opporre all'appaltatore *in bonis*, ciò comunque non fa venire meno il principio che detta eccezione non operi incondizionatamente, dovendo necessariamente assumere le vesti di una eccezione suscettibile di valutazione giudiziale. E la sindacabilità dell'eccezione in parola è in aperto contrasto con la concessione del rango prededucibile al credito del subappaltatore, posto che la concessione in parola presupporrebbe e postulerebbe una eccezione esercitabile unilateralmente e incondizionatamente.

Da qui, il rigetto da parte delle Sezioni Unite del ricorso del subappaltatore alla luce del seguente principio di diritto "In caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'articolo 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006 che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l'istituto della prededuzione ex articolo 111, comma 2, L.F."

Principio – che è bene precisare – si applica alle vicende regolate dal vecchio Codice degli appalti, posto che, come sopra anticipato, con il Codice degli appalti introdotto dal 19 aprile 2016 il Legislatore ha espressamente stabilito che il pagamento diretto da parte della stazione appaltante al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori debba essere eseguito:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

## Riferimenti normativi

D.Lgs. 50/2016

Cassazione SS.UU. sentenza n. 5685/2020

## Scadenze del mese di ottobre

---

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Le imposte potranno essere pagate anche ratealmente a partire dal 30 giugno o dal 20 luglio e fino al mese di novembre con applicazione di appositi interessi diversi per ogni rata.

La scadenza delle rate è stabilita al 16 del mese per i titolari di partita iva, al 30 del mese per i soggetti non titolari di partita iva.

### giovedì 15 ottobre

#### **Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

#### **Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

#### **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

### venerdì 16 ottobre

#### **Versamenti Iva mensili**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre (codice tributo 6009) dai contribuenti tenuti a questo adempimento rispettivamente con cadenza mensile. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

#### **Versamento dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

#### **Versamento saldo Iva 2020**

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2019, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare l'ottava rata utilizzando il codice tributo 6099.

Il versamento deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

#### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;

- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

### **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

### **ACCISE – Versamento imposta**

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

### **Bollo - 3° trimestre**

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre 2020.

### **Ravvedimento versamenti entro 30 giorni**

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 settembre.

## **martedì 20 ottobre**

### **Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di luglio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

## **lunedì 26 ottobre**

### **Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrale**

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.

# TeamSystem Check Up Impresa - Monitoraggio della salute d'impresa e prevenzione della crisi

In questo momento di difficoltà economica dovuto all'emergenza CoVid-19, diventa fondamentale effettuare una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese al fine di prevenire eventuali stati di crisi aziendale.

**TeamSystem Check Up Impresa** supporta le imprese nel ristabilire l'equilibrio economico-finanziario mediante approfondite analisi dei principali indicatori di business, semplificare il percorso di accesso ai finanziamenti bancari, e prepararsi all'entrata in vigore degli obblighi previsti dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.

Per i professionisti rappresenta l'opportunità di offrire un **nuovo servizio di consulenza aziendale a valore** ai propri clienti e tornare ad essere un vero consulente d'impresa.

Per maggiori informazioni:

[www.teamsystem.com/check-up-impresa](http://www.teamsystem.com/check-up-impresa)

